



# **Comunità Montana di Valle Camonica**

## **DETERMINAZIONE**

**TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI**

<b>NUMERO GENERALE</b>	632
<b>DATA</b>	15/11/2023

**OGGETTO :**

**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. RINNOVO DEL  
CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI  
ECONOMICI, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI  
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA NELL'AMBITO DELLE  
ATTIVITA' SVOLTE DALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE  
CAMONICA DAL CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLE  
CAMONICA (BS), AI SENSI DEGLI ARTICOLI 35, 54 E 60 DEL  
D.LGS. 50/2016. LOTTO 4 - IDRAULICA - CIG 894160912D**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO, PATRIMONIO E LL.PP.

---

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 34 in data 19.12.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2023/2025;
- con deliberazione assembleare n. 35 in data 19.12.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023/2025;
- con Decreto del Presidente n. 1/2023 in data 09.01.2023 prot. 111, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2023;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario 215 del 03/05/2023 "applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2022 ai sensi degli articoli 175 e 187 del D.lgs. 267/2000 ed ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP. n. 513 del 18.10.2021 con la quale si procedeva ad indire la procedura di affidamento di che trattasi, mediante procedura di gara per la stipula di un accordo quadro con più operatori per l'affidamento di "Servizi di ingegneria e architettura nell'ambito delle attività svolte dalla Comunità Montana di valle Camonica" suddiviso in n. 5 (cinque) lotti, mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 35, 54 e 60 del D.Lgs. 50/2016, da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico ll.pp. n. 570 in data 16.11.2021 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara per la stipula di Accordo Quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA (BS) - LOTTO 4 - IDRAULICA - CIG 894160912D, agli operatori economici:

- T.R.P. ETATEC STUDIO PAOLETTI S.r.l., costituito da:
  - \* ETATEC STUDIO PAOLETTI S.r.l., sede in via E. Bassini n. 23 a Milano (MI);
  - \* Studio Paoletti Ingegneri Associati, sede in via E. Bassini n. 23 a Milano (MI);
  - \* Dott.ssa Ilaria Frontori, sede in via Santa Margherita n. 14 a Cologno Monzese (MI);
- R.T.P. SOLIDENG, costituito da:

- \* SOLIDENG S.r.l., sede in p.zza Medaglie d'Oro n. 3/g a Darfo B.T. (BS);
- \* Studio Tecnico Dott. Antonioli Ing. Emilio, sede in via Mazzini n. 12/a a Breno (BS);
- ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l., sede in strada Pietro del Prato n. 15/a a Parma (PR);
- R.T.P. Studio Castelletti, costituito da:
  - \* Studio Castelletti S.r.l., sede in via N. Zucchelli n. 2 a Clusone (BG);
  - \* Studio Associato A.P.I., sede in via Pedavena n. 46 a Feltre (BL);
  - \* Ing. Giorgi Gian Fedele, sede in via Cava n. 1 a Malegno (BS);
- STUDIOSPS S.r.l., con sede in via Roma n. 9 a Vimodrone (MI).

DATO atto che in data 10.12.2021, è stato sottoscritto con i cinque operatori economici sopra indicati il contratto dell'Accordo Quadro (AQ) in argomento per una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un importo complessivo di Euro 600.000,00 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;

CONSIDERATO che all'art. 5 del contratto di Accordo Quadro <<la Comunità Montana di Valle Camonica ed il Consorzio Comuni BIM si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di accordo quadro alle stesse condizioni del presente contratto (durata 24 mesi e importo € 500.00,00)...omissi >>

RITENUTO che:

- il Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP ha dato corso alle valutazioni tecniche ed economiche necessarie alla predisposizione delle procedure di affidamento di numerosi servizi di progettazione - ivi comprese le attività propedeutiche alla progettazione - direzione lavori, direzione operativa, coordinamento della sicurezza, direzione dell'esecuzione, verifica dei progetti e collaudo, nell'ambito delle attività svolte dalla Comunità Montana di Valle Camonica e dal Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica;
- in base al quadro delle esigenze di programmazione di tali servizi e dell'organizzazione del personale assegnato all'Ufficio Tecnico, si ritiene opportuno e conveniente procedere mediante il rinnovo del contratto di Accordo Quadro in argomento, quale efficace strumento di gestione dei servizi di ingegneria ed architettura propedeutici ai diversi interventi da realizzare nell'ambito territoriale di competenza della Comunità Montana di Valle Camonica;
- l'istituto dell'accordo quadro consentirà infatti di proseguire la programmazione a medio-lungo termine di tali interventi, per i quali vi è la necessità di prevedere adeguati servizi di ingegneria ed architettura e lo stesso accordo quadro permetterà all'Amministrazione un risparmio di risorse economiche ed organizzative derivanti dall'ottimizzazione della procedura di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura in argomento;

PRESO ATTO che:

- il Contratto di Accordo Quadro originario di cui in oggetto giungerà a naturale scadenza il giorno 09.12.2023;
- la Comunità Montana, per le motivazioni sopra elencate, intende provvedere all'azionamento dell'opzione di rinnovo dell'accordo quadro in oggetto;

#### RICHIAMATI:

- L'Art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
  - \* il fine che con il rinnovo contrattuale si intende perseguire;
  - \* l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - \* le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- L'Art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- La legge 11 settembre 2020 N. 120;
- L'Art. 226 del D.Lgs. 36/2023;

#### DATO ATTO CHE:

- la durata del rinnovo dell'accordo quadro sarà di anni 2 (due), decorrente dalla scadenza del precedente contratto in argomento;
- L'importo massimo delle prestazioni che saranno svolte dagli Operatori economici aggiudicatari degli Appalti specifici, in attuazione dell'Accordo Quadro, al netto della percentuale di ribasso offerta, ammonta complessivamente a Euro 600.000, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge e come da prospetto che segue:

OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO	QUOTA	VALORE	QUOTA DISPONIBILE AMMINISTRAZIONE
PRIMO	37,42%	20%	120.000,00 €	270.000,00 €
SECONDO	28,76%	15%	90.000,00 €	
TERZO	23,00%	10%	60.000,00 €	
QUARTO	25,00%	5%	30.000,00 €	
QUINTO	15,01%	5%	30.000,00 €	

- L'Amministrazione non assume alcun impegno, e gli Operatori economici non vantano alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti; gli Operatori economici non potranno avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti di Appalto specifici), nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse essere stipulato alcun contratto di Appalto specifico e quindi affidata alcuna prestazione, e/o dovessero essere stipulati contratti di Appalto specifici e, conseguentemente, affidate prestazioni, per importi complessivamente inferiori all'importo massimo previsto;
- Gli Operatori economici, per contro, sono vincolati all'esecuzione delle prestazioni che, in attuazione del presente Accordo Quadro, saranno eventualmente loro affidate con i singoli contratti di Appalto specifici, qualunque risulti essere l'importo di ciascuno di essi e/o complessivo finale, nei limiti definiti dal presente atto;

RILEVATO che alla luce della natura bifasica della procedura in oggetto, nonché della natura di contratto normativo dell'accordo quadro, non è la stipulazione dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie e il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi singoli affidamenti che verranno determinati con appositi contratti attuativi. La copertura finanziaria degli interventi sarà pertanto assicurata tramite somme di volta in volta stanziare in relazione ai singoli affidamenti che verranno determinati nel corso della vigenza dell'accordo quadro, e delle stesse verrà dato atto nell'ambito dei singoli affidamenti;

RITENUTO di poter dare corso alla suddetta procedura, nel rispetto della vigente disciplina in materia di contratti pubblici;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

### **DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre il rinnovo dell'accordo quadro in oggetto, con più operatori economici per l'esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura

nell'ambito delle attività svolte dalla Comunità Montana di Valle Camonica e dal Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, ai sensi degli articoli 35, 54 e 60 del d.lgs. 50/2016; LOTTO 4 – IDRAULICA;

3. di stabilire che a tale procedura è stato attribuito il seguente CIG: 894160912D;
4. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

\*\*\*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici  
**Alessandro Casalini / InfoCert S.p.A.**



# Comunità Montana di Valle Camonica

**Allegato alla Determinazione N° 632 del 15/11/2023**

<b>OGGETTO :</b>	<b>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. RINNOVO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA DAL CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLE CAMONICA (BS), AI SENSI DEGLI ARTICOLI 35, 54 E 60 DEL D.LGS. 50/2016. LOTTO 4 - IDRAULICA - CIG 894160912D</b>
------------------	--

---

## **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

**Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE**

Data Esecutività : 15/11/2023

**Il Responsabile del Servizio**

Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.

---